

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 82

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 28/2007)

1. L'articolo 22 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22

(Documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali)

1. Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.>>.